



COMUNE DI BUGGIANO

PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Accordo per la valorizzazione dei reciproci obiettivi istituzionali in tema di vacanze sociali rivolte alla terza età

L'anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di maggio, nella Sede Comunale di Buggiano, P.zza Matteotti, 1

F R A

- 1) **PAOLA MICHELOTTI**, nata a Montecatini Terme il 02/03/1959, la quale interviene e stipula il presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Buggiano, che rappresenta ai sensi di legge, codice fiscale 00361500473;
- 2) **ANNA MARIA PUCCINELLI**, nata a LUCCA il 7/9/1948 C.F.PCCNMR48P47E715E la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della "Associazione O.N.L.U.S. ANTEA Valdinievole" (C.F. 91013520472), iscritta al registro nazionale associazioni di volontariato Sezione servizi sociali (nr.665/94) e sezione sanità (nr.1164/97), con sede a Pescia (PT), Via del Loreto,6, che legalmente rappresenta e in nome e per conto della quale agisce;
- 3) **LUCCHESI VLADIMIRO**, nato a Montecatini Terme il 14/12/1945 C.F.LCCVDM45T14A561E il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della "AUSER – Volontariato territoriale di Pistoia – O.N.L.U.S." (C.F. 90020980471) con sede in Pistoia (PT), Via N. Puccini,68, iscritta al Registro nazionale associazioni di Promozione sociale - decreto n. 0040, che legalmente rappresenta e in nome e per conto della quale agisce;

PREMESSO

- Che il Comune di Buggiano, per esercitare le funzioni in merito alla definizione delle iniziative di promozione di vacanze sociali ha avviato un progetto di agevolazioni per le persone anziane al fine

di sostenere l'accesso alla vacanza da parte delle fasce più bisognose e che a tal fine ha preso accordi con le Associazioni AUSER ed ANTEA (che avevano stretto un accordo andato a buon fine fin dall'anno 2012), che operano con esperienza nel settore del turismo sociale, allo scopo di acquisire la disponibilità ed il progetto per avviare azioni positive a favore di individui anziani socialmente deboli, nonché interventi rispondenti alle nuove esigenze delle generazioni più anziane relativamente all'anno 2017.

- Che il Comune opera in generale nell'area del welfare, offrendo prestazioni sociali rivolte ai giovani e ad anziani e avendo tra gli obiettivi prioritari la realizzazione di un significativo miglioramento della qualità dei servizi prestati ai propri cittadini;
- Che il Comune intende sviluppare e potenziare le iniziative già in atto nel campo dell'offerta di soggiorni in favore di anziani pensionati che si trovino in condizione di limitate disponibilità economiche o di disagio psicofisico;
- Che il Comune e le Associazioni intendono collaborare al fine di sviluppare attività ed azioni sociali sinergiche, con l'obiettivo di facilitare in tutti i modi possibili l'accesso ai soggiorni a fasce sempre più larghe di cittadini anziani;
- Che l'articolo 15 della Legge 241 del 1990 prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 16 in data 16/03/2017 ha stabilito di continuare la gestione dei soggiorni destinati alla popolazione anziana come negli anni passati;

SI STABILISCE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

1. Le Parti, con l'obiettivo di implementare sinergie organizzative ed economiche nell'ambito della promozione dei soggiorni per persone anziane, intendono realizzare ogni utile collaborazione al fine di coordinare e rendere sinergiche le azioni a favore dei cittadini residenti nel comune di Buggiano ed in particolare, si intendono tutelare con interventi programmati gli anziani ed i pensionati in disagiate condizioni economiche o di disabilità psico fisica attraverso lo strumento del "buono vacanza".

Le parti intendono verificare ulteriormente modelli e iniziative congiunte per la promozione e il sostegno della professionalità degli addetti nel comparto turistico e specificatamente nel settore del turismo sostenibile

ART.3

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art.2, è prevista, per l'anno 2017, la realizzazione dei progetti presentati entro i termini stabiliti nel bando, dalle due associazioni e depositati agli atti, con soggiorni vacanze per anziani presso alberghi esterni, con particolare riguardo alle località montane e marine indicate nei pacchetti di ciascuna associazione e che possono offrire consolidate attrazioni turistiche. La predetta iniziativa, assicura anche l'individuazione di alcune misure di intervento assistenziale, sociale, per lo sviluppo di una vita di relazione e di possibile aggiornamento culturale.

2. Per l'anno 2017, il comune mette a disposizione la partecipazione alla spesa per una sola vacanza l'anno a persona per un massimo di € 200,00, fino alla concorrenza dei fondi assegnati in bilancio e come previsto nel disciplinare e nelle linee approvate dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 40 del 29/3/2012 e n. del 44 del 19/4/2012, agevolando gli anziani che faranno richiesta e rientrano in una fascia ISEE fino a € 10.500,00;

ART.4

(Ruoli delle Parti)

Le Parti, al fine di dare il più ampio risalto alla reciproca volontà di collaborazione, si impegnano ad effettuare una diffusa e sinergica attività di comunicazione delle iniziative concordate ed intraprese, volta a diffondere le conoscenze delle attività sociali di cui ai progetti depositati agli atti, attraverso tutti i canali informativi e promozionali del settore.

ART. 5

(Durata e validità)

1. L'Accordo è valido dalla data di sottoscrizione delle parti fino al 31/12/2017.

ART.6

(Recesso)

Ciascuna delle Parti, ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte..

ART. 7

(Obbligo di informazione)

In ragione della natura fiduciaria della cooperazione attuata mediante il presente Accordo ciascuna delle Parti si impegna a fornire all'altra – in qualsiasi fase della collaborazione – ogni informazione o indicazione necessaria o utile per assicurare il regolare andamento della collaborazione stessa.

ART. 8

(Pubblicità)

Le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e negli eventi pubblici, a dare risalto e valorizzazione al presente accordo.

ART. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano entrambe al trattamento dei dati personali, di cui venissero in possesso in esecuzione del presente Accordo, in conformità e nel rispetto della normativa dettata dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusivamente nei limiti delle attività necessarie e per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo stesso.
2. Le Parti prendono atto che dati e informazioni di propria pertinenza, conferiti in ragione del presente Accordo, sono oggetto di trattamento ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e di trasferimento agli operatori e ai soggetti indirettamente e direttamente coinvolti nell'esecuzione delle attività previste in adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo.

ART. 10

(Clausola di chiusura)

La nullità o invalidità di una o alcune delle disposizioni dell'Accordo non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed efficaci.

Il presente accordo di collaborazione si compone di dieci articoli ed è redatto in due esemplari originali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Buggiano

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

(Sig.ra Paola Michelotti)

Associazione ANTEA Valdinievole

Sig.ra ANNA MARIA PUCCINELLI

Associazione "AUSER" Pistoia

Sig. VLADIMIRO LUCCHESI